

# REGGIANA NUOTO

## ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

### STATUTO

#### TITOLO 1 DENOMINAZIONE – SEDE – SCOPI - DURATA

##### **Articolo 1**

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt. 14 e seguenti del Codice Civile, della Legge 7 dicembre 2000, n. 383 e dell'art. 90 della Legge 289/2002, e' costituita, con sede in Reggio Emilia (RE), via E. Duse n. 8, una associazione senza scopo di lucro che assume la denominazione "*Reggiana Nuoto Associazione Sportiva Dilettantistica*" in breve "*Reggiana Nuoto a.s.d.*".

L'associazione è stata costituita nel 1995 come unificazione della società "*Circolo Nuoto Reggio Emilia*" e della "*A.S. Reggiana Nuoto - 1947*".

Il sodalizio si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali e/o degli Enti di promozione sportiva cui l'associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo.

##### **Articolo 2**

L'associazione nasce al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati e di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

L'associazione si prefigge in particolare i seguenti scopi:

- la diffusione e la pratica degli sport del nuoto, della pallanuoto, dei tuffi, del nuoto sincronizzato e del salvamento, compresa l'attività didattica;
- il miglioramento fisico e morale degli associati;
- la distensione ed il riposo dei propri associati mediante l'organizzazione di manifestazioni idonee al trattenimento e allo svago, da attuarsi mediante l'utilizzazione di idonee strutture;
- la collaborazione con la scuola, l'ente locale, la provincia, la regione e le circoscrizioni, nel quadro di programmi di attività sportive, di studio, di lavoro;
- gestire, anche in convenzione con Enti locali, immobili ed impianti sportivi adibiti a strutture sportive.

L'associazione potrà inoltre:

- allestire e gestire punti di ristoro, bar e attività similari collegati a propri impianti ed eventualmente anche in occasione di manifestazioni sportive, culturali e ricreative;
- effettuare raccolte pubbliche occasionali di fondi;
- esercitare in via meramente marginale e senza scopo di lucro e nel rispetto della normativa amministrativa e fiscale vigente, attività di natura commerciale allo scopo di autofinanziare le attività istituzionali;
- svolgere tutte quelle altre attività necessarie o utili per il conseguimento dello scopo sociale.

Per lo svolgimento delle proprie attività, l'Associazione si avvale prevalentemente dell'attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita dei propri associati. L'associazione per gradi manifestazioni afferenti gli scopi istituzionali, può avvalersi di attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita da persone non associate all'associazione; può inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati.

L'associazione si impegna a garantire lo svolgimento delle assemblee dei propri atleti tesserati e tecnici al fine di nominare i loro rappresentanti con diritto di voto nelle assemblee federali.

### **Articolo 3**

I colori sociali sono: blu, bianco, granata.

## **TITOLO 2 SOCI**

### **Articolo 4**

Possono far parte della Società tutti coloro i quali condividono gli scopi dell'associazione e sono interessati a partecipare e/o a promuovere le discipline sportive organizzate dall'associazione così come ogni altra iniziativa utile al miglior utilizzo del tempo libero dei soci.

### **Articolo 5**

I soci si suddividono in: Ordinari, Atleti, Allievi.

I soci Atleti sono coloro che svolgono attività sportiva in difesa dei colori sociali.

I soci Allievi sono coloro che aspirano a svolgere l'attività agonistica e frequentano i corsi di scuole nuoto e perfezionamento alle varie discipline.

Ai soci sono riconosciuti gli stessi diritti e doveri, il diritto voto viene acquisito al diciottesimo anno di età.

I soci Atleti ed Allievi devono essere tesserati, a cura della Società, alla F.I.N. oppure ad altra Federazione o Ente di promozione sportiva.

Tutti i soci, Ordinari, Atleti ed Allievi acquisiscono il diritto di voto nelle Assemblee Ordinarie e Straordinarie dell'Associazione al compimento del diciottesimo anno di età.

All'atto dell'accettazione della richiesta da parte del Consiglio, o, disgiuntamente di un suo componente, il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio.

In ogni caso e' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

### **Articolo 6**

Per diventare Socio, ogni aspirante dovrà:

- presentare domanda di ammissione,
- pagare la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.

Quote e contributi non sono trasmissibili né rivalutabili.

Con la firma della domanda di ammissione ogni aspirante Socio dichiara di accettare il presente Statuto.

Sull'accettazione o meno delle domande di ammissione, delibera il Consiglio Direttivo.

La reiezione della domanda deve essere motivata.

### **Articolo 7**

La qualifica di Socio si perde:

- per dimissioni da presentarsi per iscritto;
- per morosità a causa di ritardi nel pagamento delle somme dovute all'Associazione;
- per radiazione pronunciata dal Consiglio Direttivo a causa del mancato rispetto dello Statuto e degli eventuali regolamenti interni ovvero dell'adozione di comportamenti che arrechino danni morali o materiali all'Associazione.

Il mancato pagamento delle quote annuali, trascorsi due mesi dall'inizio dell'esercizio sociale, determinano automaticamente la perdita della qualifica di Socio.

Le delibere di esclusione del Consiglio Direttivo devono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera e devono essere motivate affinché il socio interessato dal provvedimento possa nel corso dell'Assemblea contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento, fatta eccezione per l'esclusione per morosità.

Il socio interessato dal provvedimento di esclusione ha facoltà di chiedere, entro 15 giorni dalla comunicazione dell'espulsione, che sia convocata l'assemblea dei soci affinché possa contestare gli addebiti mossi nei suoi confronti. In questo caso il socio si intende sospeso fino alla data di svolgimento dell'Assemblea dei soci che delibererà in merito.

A carico dei Soci il Consiglio Direttivo può adottare, inoltre, i seguenti provvedimenti disciplinari:

- ammonizione,
- sospensione temporanea dall'attività sociale ed agonistica.

Per i soci Atleti, tali provvedimenti devono essere sottoposti, per ratifica alla F.I.N.

### **TITOLO 3 ORGANI**

#### **Articolo 8**

Gli organi sociali sono:

- l'Assemblea dei soci, organo sovrano;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.

### **TITOLO 4 L'ASSEMBLEA**

#### **Articolo 9**

Le Assemblee possono essere Ordinarie o Straordinarie e sono convocate mediante affissione nell'albo sociale almeno 30 giorni prima della data fissata.

Il Consiglio Direttivo può eventualmente avvalersi di ulteriori modalità utilizzare altresì come forma di convocazione, da effettuarsi almeno 15 giorni prima della data fissata:

- l'inserimento dell'avviso di convocazione sull'eventuale sito internet dell'associazione e/o giornalino associativo;
- l'invio di mail ai soci;

- l'invio di sms ai soci;
- l'invio di lettera semplice ai soci.

L'Assemblea Ordinaria viene convocata almeno una volta all'anno entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale che inizia il 1° ottobre di ogni anno e termina il 30 settembre dell'anno successivo. L'assemblea Ordinaria deve approvare il bilancio consuntivo, la programmazione delle attività e, se predisposto, quello preventivo. Deve, inoltre, provvedere alla elezione dei membri del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea Ordinaria è convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario oppure qualora ne faccia richiesta almeno un decimo dei Soci aventi diritto a parteciparvi con voto, nel qual caso la convocazione deve avere luogo entro 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta.

Le Assemblee Ordinarie sono validamente costituite in prima convocazione quanto è presente la metà dei soci più uno ed in seconda convocazione dopo almeno ventiquattro ore, qualunque sia il numero dei partecipanti e delibera a maggioranza assoluta di voti salvo i casi in cui sono previste maggioranze qualificate.

L'assemblea e' straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori.

Per modificare l'atto costitutivo o lo statuto occorrono, in prima convocazione, la presenza di almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione occorre la presenza di almeno la metà dei soci ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

## **Articolo 10**

Potranno partecipare alle Assemblee sia Ordinaria che Straordinarie, tutti i Soci in regola con il pagamento delle quote sociali. Ogni Socio ha diritto ad un voto, secondo il principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, comma 2, del codice civile, ma potrà anche rappresentare un socio assente previo deposito della relativa delega.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la responsabilità del Consiglio Direttivo i suoi componenti non hanno voto.

Le Assemblee sono dirette da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa e da un Segretario scelto fra i Soci presenti.

Di ogni Assemblea dovrà essere redatto il verbale firmato dal Presidente e dal Segretario che resta a disposizione dei soci presso la sede dell'Associazione unitamente al Bilancio. Qualora detta documentazione sia conservata presso soggetti terzi cui sia conferita la gestione contabile e/o l'assistenza fiscale, i soci potranno in ogni caso chiederne copia.

## **Articolo 11**

Eventuali modifiche al presente Statuto, compreso lo scioglimento dell'Associazione, potranno essere discusse solo se poste all'Ordine del Giorno e potranno solo con i voti favorevoli di almeno i due terzi dei soci aventi diritto a partecipare all'Assemblea con diritto di voto.

## **TITOLO 5 IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

### **Articolo 12**

L'associazione è diretta da un Consiglio Direttivo i cui componenti, scelti tra i Soci, vengono eletti dall'Assemblea Ordinaria.

Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 5 ad un massimo di 15 membri, che durano in carica 3 anni e possono essere riconfermati.

Il Consiglio nomina al suo interno il Presidente della Società, il Vice Presidente ed il Segretario.

Il Consiglio Direttivo delibera validamente quando è presente la maggioranza dei suoi membri e delibera a maggioranza dei presenti.

Tutte le cariche sono a titolo gratuito, saranno rimborsate solo le spese inerenti l'espletamento dell'incarico affidato.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei Consiglieri.

È fatto divieto agli amministratori di ricoprire la medesima carica in altre associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione sportiva ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un Ente di promozione sportiva.

### **Articolo 13**

Sono Compiti del Consiglio Direttivo:

- convocare le Assemblee Ordinarie e Straordinarie;
- redigere il bilancio consuntivo e, qualora emerga la necessità, il bilancio preventivo, da sottoporre all'Assemblea dei Soci per l'approvazione;
- curare tutti gli adempimenti di natura amministrativa, contabile, fiscale previsti a carico dell'associazione direttamente o avvalendosi dell'assistenza di soggetti terzi;
- provvedere alla stesura dei Regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci;
- nominare i responsabili delle commissioni di lavoro, gli allenatori e gli altri quadri tecnici, compreso il Direttore Sportivo;
- approvare il programma per la preparazione tecnica degli atleti e quello sportivo dell'Associazione;



- determinare, annualmente, l'importo delle quote sociali;
- esaminare le domande di ammissione;
- deliberare in ordine a tutte le questioni che interessano l'Associazione, ad eccezione di quelle che sono di esclusiva competenza dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente o ad altri Consiglieri parte dei suoi compiti fatta eccezione per la convocazione delle Assemblee e per la predisposizione del bilancio da sottoporre all'Assemblea dei soci.

#### **Articolo 14**

Ogni componente del Consiglio Direttivo che per tre volte consecutive, e senza giustificato motivo, non partecipi alle riunioni, si intende automaticamente decaduto dalla carica; in tal caso verrà sostituito, (esaminando l'ultima Assemblea di nomina), dal primo dei non eletti.

In assenza di graduatoria il Consiglio Direttivo proseguirà i lavori in composizione ridotta quando i componenti non siano di numero inferiore a cinque e, in ogni caso, quando il numero dei consiglieri non sia inferiore alla metà dei consiglieri originariamente eletti: in entrambi i casi il Presidente dovrà convocare l'Assemblea per procedere a nuove elezioni.

#### **Articolo 15**

Il Presidente coordina l'attività delle varie commissioni, dirige l'Associazione e ne ha la rappresentanza legale.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Il Segretario dà esecuzione alle delibere del Presidente e del Consiglio Direttivo e provvede al normale andamento dell'Associazione.

#### **Articolo 16**

Il Direttore Sportivo, se nominato, agisce su delibera del Consiglio Direttivo.

E' incaricato della preparazione e morale e tecnica degli atleti e a tal fine si avvarrà della collaborazione di allenatori ed istruttori. Sottopone all'esame del Consiglio Direttivo il programma dell'attività agonistica, fornisce gli elementi utili per la programmazione e lo sviluppo dell'attività dell'Associazione e coordina l'attività degli altri tecnici.

## **TITOLO 6 ENTRATE E PATRIMONIO SOCIALE**

### **Articolo 17**

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- quote sociali,
- contributi di enti pubblici e privati,
- contributi di soci e di terzi,
- incassi derivanti dall'organizzazione di manifestazioni agonistiche,
- qualsiasi altro introito.

### **Articolo 18**

Il patrimonio sociale è costituito da:

- materiali, attrezzi, indumenti da gioco,
- beni mobili o immobili appartenenti all'Associazione o ad essa donati;
- eventuali utili, fondi di gestione, riserve o capitale, non potranno in alcun modo essere distribuiti, nemmeno in modo indiretto, tra i soci durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Gli avanzi di gestione devono essere reinvestiti per la realizzazione delle attività istituzionali e per il conseguimento degli scopi istituzionali.

## **TITOLO 7 SCIoglimento**

### **Articolo 19**

L'Associazione può essere sciolta con il parere favorevole di almeno i 3/4 dei soci aventi diritto a partecipare all'Assemblea con diritto di voto.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento, nominerà uno o più liquidatori, preferibilmente scelti tra i soci, e determinerà la destinazione del patrimonio sociale residuo che, comunque, dovrà essere a fine sportivo o di utilità sociale, sentiti gli organismi di controllo e fatte salve diverse disposizioni di legge.

## **TITOLO 8 CONTROVERSIE E DISPOSIZIONI FINALI**

### **Articolo 20**

Tutte le controversie che dovessero insorgere fra l'Associazione ed i soci saranno sottoposte al giudizio inappellabile di un collegio arbitrale composto da tre membri, di cui due scelti dalle parti ed il terzo dai primi due e, in caso di disaccordi, dal Presidente del Tribunale di Reggio Emilia.

### **Articolo 21**

Per tutto quanto non stabilito dal presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti nonché le norme statutarie ed i regolamenti della Federazione Italiana Nuoto.